

## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo**

**Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017**

**Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 140 del 22-02-2019**

### **STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. n. 332/99 e ss.mm.ii. Autorizzazione al subappalto alla ditta ENERGETICA Srl di Guidonia Montecelio (RM).

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile dell'Istruttoria: Drssa Valentina Tomassetti

Firma



Data 25.01.2019

Il Dirigente: Dott. Luciano Quattrini

Data

25.01.2019

Firma



Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: \_\_\_\_\_

Autorizzazione: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma \_\_\_\_\_

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28.01.2019

Firma



Parere del Direttore Sanitario


Dott. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30.01.2019

Firma



PREMESSO che con atto deliberativo n. 937/DG del 18/12/2018 si è preso atto ed approvati i verbali di gara della "Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. n. 332/99 e ss.mm.ii", con affidamento del servizio alla Soc. LGR Medical Services S.r.l. di Prato (PO);

VISTO il contratto di subappalto, la cui efficacia è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione da parte di questa ASL, tra la società aggiudicataria del servizio LGR Medical Services S.r.l. di Prato (PO) e la società ENERGETICA Srl di Guidonia Montecelio (RM), la cui misura massima non è attualmente quantificabile e, comunque, non superiore alla soglia del 30% quale limite previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la dichiarazione prodotta dalla società ENERGETICA Srl di Guidonia Montecelio (RM) attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO l'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATO che è stato rispettato il limite del trenta per cento di quota parte subappaltabile del servizio così come previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica;

TENUTO CONTO che questa ASL revocherà l'autorizzazione al subappalto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 e nel caso di non positiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

## PROPONE

1. DI AUTORIZZARE la società LGR Medical Services S.r.l. di Prato (PO), aggiudicatario della Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. n. 332/99 e ss.mm.ii, ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte del servizio di trasporto e manutenzione alla Soc. ENERGETICA Srl di Guidonia Montecelio (RM), entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto;
2. DI STABILIRE, al fine di procedere all'esatta quantificazione della quota ceduta in subappalto, che la Soc. LGR Medical Services S.r.l. dovrà fornire mensilmente, unitamente ai documenti di fatturazione, l'importo dei servizi affidati alla Soc. ENERGETICA Srl;



Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. n. 332/99 e ss.mm.ii. Autorizzazione al subappalto alla ditta ENERGETICA Srl di Guidonia Montecelio (RM).  
Pag. 3 di 4

3. DI STABILIRE, altresì, che la stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 e nel caso di non positiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso


### IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

### DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 26 FEB. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 26 FEB. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 26 FEB. 2019

Rieti li 26 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO



## **CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER:**

### **LA GESTIONE DI PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI E MANUTENZIONE PRODOTTI**

Con il presente atto da fare valere ad ogni effetto e conseguenza di legge:

**tra**

**LGR Medical Services S.r.l.** con sede legale in Prato 59100 (PO), Via del Beccarello,57 – 59100 Prato (PO), e iscritta alla Camera di Commercio di Prato al n° 520157 – C.F. e P.I: 02243990229 – in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Godano Gaetano – di seguito indicata **“Appaltatore”** –

- da una parte -  
e

**ENERGETICA S.r.l.** con sede legale a Fiano Romano 00065 (RM), Via della Fisica, 17, C.F. e P.IVA 10315231000, nella persona dell'amministratore Fabrizio Sarnacchiaro, di seguito - denominata anche **“Subappaltatore”**-

- Da altra parte –

Nel presente Contratto l'Appaltatore ed il Subappaltatore sono di seguito anche definiti, individualmente, una “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”.

#### **Premesso che:**

- 1) L'Azienda ASL RIETI ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della fornitura del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle Protesi approvato con D.M. 332/99 e s.m.i. da erogare ai soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell'ASL di RIETI. CIG 7260477F25
- 2) L'Azienda ASL RIETI, con provvedimento n. 937/DG del 18/12/2018, ha aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento della fornitura del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle Protesi approvato con D.M. 332/99 e s.m.i. da erogare ai soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell'ASL di RIETI, alla ditta LGR Medical services S.r.l.;
- 3) L'Appaltatore ravvisa la necessità di affidare in subappalto a Ditta specializzata l'esecuzione delle prestazioni sotto elencate conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale della Azienda ASL RIETI, in relazione a quanto previsto dall'art. 105 del Codice Appalti e s.m.i.;
- 4) L'Appaltatore intende pertanto affidare in subappalto, parte dell'attività sopra indicate al Subappaltatore, e segnatamente le attività di trasporto, manutenzione prodotti; che il Subappaltatore si è dichiarato disposto ad eseguire, servendosi della propria organizzazione tecnica, clinica e documentale;
- 5) Il Subappaltatore è società attiva nel campo oggetto del subappalto, è pienamente edotto del contenuto degli atti di gara, quali a solo titolo di esempio il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e le condizioni previste dal Contratto di Appalto in riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto;
- 6) Le Parti riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al

miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggior integrazione dei rispettivi processi aziendali;

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art.1 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**

**1.1** La validità e l'efficacia del presente atto decorreranno dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, prevista dalla vigente normativa in materia, da parte dell'Ente Committente, vale a dire dall'Azienda ASL RIETI.

#### **Art.2 – ESSENZIALITA' DELLE PREMESSE E ALLEGATI**

**2.1** Le premesse ed i documenti qui acclusi quali Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che annulla e sostituisce ogni eventuale precedente pattuizione, anche verbale, precedentemente intercorsa tra le parti stesse ed avente il medesimo oggetto.

#### **Art.3 – DEFINIZIONE E DOMICILIO RILEVANTE AI FINI DELLE COMUNICAZIONI.**

**3.1** Ai fini del presente Contratto si intende per:

- a) Committente: L' Azienda ASL RIETI
- b) Appaltatore: l'impresa LGR Medical Services S.r.l., come risultante dalle indicazioni riportate in epigrafe.
- c) Subappaltatore: La società Energetica S.r.l., come risultante dalle indicazioni riportate in epigrafe.

**3.2** Tutte le comunicazioni previste per il presente Contratto dovranno essere effettuate presso la sede legale delle parti, così come risultanti in epigrafe, Ciascuna delle Parti si obbliga a comunicare tempestivamente all'altra eventuali variazioni della propria sede.

#### **Art.4 – INTERPRETAZIONE**

**4.1** In caso di contrasto tra le fonti regolatrici del rapporto tra le Parti, in relazione all'oggetto del presente Contratto, l'ordine di priorità fra di esse sarà il seguente:

- 1) Il presente Contratto;
- 2) Gli Allegati al Contratto e loro aggiornamenti;
- 3) gli atti di gara ed il Contratto con la Committente.

**4.2** Fermo restando quanto procede, in caso di contrasto fra quanto previsto nelle condizioni previste nel presente Contratto e/o negli atti ad esso correlati e/o ad esso conseguenti e quelle previste nel Contratto di Appalto tra l'Appaltatore e la Committente, prevalgono queste ultime, salvo per quanto attiene i corrispettivi dovuti dall'Appaltatore al Subappaltatore, che resteranno sempre e comunque regolati dal presente Contratto e dalle eventuali variazioni allo stesso perfezionate tra le Parti in forma scritta.

**4.3** Il Subappaltatore riconosce fin d'ora, rimossa ogni eccezione, che ogni prestazione prevista a suo carico ai sensi del presente Contratto, comporta il sorgere in capo al medesimo di una obbligazione di risultato avendo sempre come riferimento, per la constatazione del conseguimento del corretto adempimento, il raggiungimento dei risultati indicati dalla Committente nel Contratto di Appalto.

#### **Art.5 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

**5.1** L'Appaltatore affida al Subappaltatore – con gestione a proprio rischio, con organizzazione di tutti i mezzi a ciò necessari, alle condizioni previste dal seguente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sue eventuali proroghe e/o rinnovi, nei limiti di legge, in ossequio all'art. 105 del

Codice Appalti e s.m.i. e in conformità a quanto a suo tempo dichiarato in offerta al Committente – l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto che essa ha stipulato con il Committente e più precisamente:

- Parte dei Servizi relativi ai trasporti e manutenzione dei prodotti in misura consentita da quanto disposto dall'art. 105 del Codice Appalti e s.m.i.

**5.2** Tutti i servizi, forniture e/o prestazioni subappaltanti dall'Appaltatore al Subappaltatore in virtù del presente Contratto saranno da quest'ultimo eseguiti a regola d'arte, in conformità alle vigenti norme, anche tecniche, italiane ed europee ed eroganti secondo le indicazioni di LGR Medical Services S.r.l.

#### **Art.6 –MEZZI E ATTREZZATURE**

**6.1** Il Subappaltatore garantisce di avere la disponibilità di tutte le attrezzature e mezzi necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

**6.2** Il Subappaltatore garantisce di avere la disponibilità di mezzi di trasporto in numero adeguato e diversi per tipologia, così da essere in grado di affrontare ogni eventuale diverso percorso e di raggiungere ogni destinazione contrattuale, tenuto conto di possibili zone a traffico limitato o con accessi di limitate dimensioni ovvero raggiungibili solo attraverso strade di difficile percorribilità.

**6.3** Nulla potrà essere mai richiesto all'Appaltatore qualora il contratto si risolva o comunque cessi di produrre effetti prima che i beni e/o le attrezzature e/o mezzi acquistati o locati dal Subappaltatore siano stati integralmente ammortizzati.

#### **Art.7 – TRASPORTO E CONSEGNE A DOMICILIO**

**7.1** Il Subappaltatore assume contrattualmente l'obbligo di provvedere alla consegna, fino all'interno del domicilio (vale a dire sino al piano), ovvero di temporanea residenza (es. ricovero presso RSA/Hospice su tutto il territorio regionale), degli utenti finali aventi diritto all'uso degli ausili oggetto del contratto, inoltre dovrà provvedere all'eventuale montaggio ed istruzione all'uso dei suddetti prodotti.

**7.2** Al fine di indicare al Subappaltatore le consegne da eseguire, l'Appaltatore darà modo al Il Subappaltatore di accedere al servizio/programma informatico il quale con cadenza giornaliera consente al Subappaltatore di poter visionare, per ciascun utente, le prescrizioni ed il calendario di consegna. Il Subappaltatore si impegna a custodire con la dovuta diligenza le credenziali di accesso al suddetto programma informatico.

**7.3** Sarà onere e cura del Subappaltatore curare il carico dei PRODOTTI sui mezzi di trasporto, i quali dovranno essere adeguati allo scopo ed in particolare dovranno essere tali, per dimensioni, prestazioni e caratteristiche, da poter risolvere qualsiasi problema logistico e di viabilità, anche tenuto conto di eventuali limiti al transito veicolare.

**7.4** Sarà esclusivo onere del Subappaltatore assicurarsi del buon fine della consegna, in modo tale che la stessa possa essere eseguita a mani dell'interessato ovvero, in sua assenza, di persona delegata al ritiro e nell'ipotesi di mancato buon esito del primo accesso, dovranno essere ripetuti almeno altri due accessi successivi, facendone per tutti tali tentativi espressa menzione sul documento di trasporto.

**7.5** Sarà cura del Subappaltatore verificare preventivamente la presenza al domicilio dell'utente o di un familiare da lui delegato al ritiro della fornitura, previo contatto telefonico.

Qualora l'utente (o suo delegato) già contattato telefonicamente risulti non reperibile al domicilio nel giorno e all'ora concordati, è fatto carico al Subappaltatore di consegnare, al recapito postale dell'utente, apposita cartolina indicante il numero telefonico del servizio di call center e comunque la modalità per concordare la successiva consegna, senza oneri aggiuntivi.

Qualora, in occasione della consegna, il Subappaltatore venga a conoscenza del ricovero/trasferimento/decesso dell'utente, dovrà darne immediata comunicazione all'Appaltatore nonché aggiornare il proprio database.

**7.6** I PRODOTTI consegnati a ciascun utente ovvero ritirati o sostituiti dovranno essere accompagnati, in tutti i casi, da apposito documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura debitamente sottoscritto dall'utente o dal delegato a comprova dell'avvenuta consegna, redatto in quattro copie di cui:

- Una copia per l'utente destinatario;
- Una copia per il vettore;
- Una copia per l'Azienda Sanitaria da allegare alle fatture;
- Una copia per l'Appaltatore.

**7.7** Nell'effettuazione delle consegne/ritiri dovrà essere garantita in tutti i casi, la privacy dell'utente, così come i mezzi/veicoli utilizzati per la distribuzione domiciliare devono essere privi di scritte pubblicitarie che consentano l'individuazione della patologia degli utenti.

In caso di difformità qualitativa il Subappaltatore s'impegna a ritirare e sostituire tempestivamente i PRODOTTI, senza alcun addebito, entro 3 giorni solari dalla ricezione della comunicazione della contestazione anche se pervenute al numero telefonico.

**7.8** Il Subappaltatore prende atto della particolare tipologia dei PRODOTTI oggetto del contratto e quindi per curare la consegna a domicilio dei PRODOTTI il Subappaltatore dovrà avvalersi di personale proprio o di collaboratori adeguati allo svolgimento del servizio e quindi capaci di rapportarsi con l'utente, urbani nei modi, in grado di interloquire correntemente al fine di recepire eventuali contestazioni e si impegna a sostituire con altri coloro che, per comportamenti, non si dimostrino idonei allo svolgimento di un servizio di recapito a domicilio di presidi sanitari.

**7.9** Sarà in facoltà dell'Appaltatore richiedere al Subappaltatore che nella consegna dei PRODOTTI venga curata anche la consegna agli utenti di materiale pubblicitario, deplianti illustrativi, brochures o questionari nonché curarne l'eventuale ritiro, il tutto senza alcun aggravio di costi a carico dell'Appaltatore.

## **Art.8 – PROCEDURE DI SICUREZZA**

**8.1** Il Subappaltatore si impegna a rendere i Servizi alla Committente nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e/o del D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) indicatigli dalla Committente stessa e/o dall'Appaltatore in via preventiva e per iscritto, ai sensi delle vigenti norme (rif. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

## **Art.9 – DICHIARAZIONI, GARANZIE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL SUBAPPALTATORE**

**9.1 Osservanza delle Leggi.** Il Subappaltatore assicura e garantisce all'Appaltatore che la sua attività viene e verrà eseguita nel rispetto della legge e di tutte le disposizioni amministrative, senza dare luogo a infrazioni o violazioni di leggi, provvedimenti di qualsivoglia Autorità e previo regolare ottenimento di tutte le Autorizzazioni eventualmente necessarie od opporre per il regolare svolgimento delle proprie attività e per il regolare utilizzo dei propri beni, risorse umane, strutture e materiali.

**9.2 Accuratezza delle Dichiarazioni e Garanzie.** Il Subappaltatore assicura e garantisce all'Appaltatore altresì che tutte le dichiarazioni rese e le garanzie da lui prestate in virtù del e/o contenute nel presente Contratto sono esatte e conformi al vero alla data odierna e saranno esatte e conformi al vero per tutta la durata del presente Contratto, e sue eventuali proroghe e/o rinnovi, fatta eccezione solo per quanto sia la conseguenza di operazioni previste da questo Contratto.

**9.3** Il Subappaltatore espressamente manleverà e terra totalmente indenne l'Appaltatore da ogni conseguenza pregiudizievole, danno, costo o spesa dovesse all'Appaltatore stesso derivare da eventuali false dichiarazioni e/o dall'inesatto adempimento del presente articolo 7, salvo il diritto dell'Appaltatore, in tale evenienza, di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 16.

**9.4** Senza pregiudicare ogni altro rimedio previsto dalla legge e dal presente Contratto, il Subappaltatore darà pronta comunicazione scritta all'Appaltatore di qualsiasi fatto, atto o circostanza (occorso e/o comunque conosciuto dopo la data odierna) che possa: rendere non veritiera o corretta una o più delle dichiarazioni rilasciate e/o delle garanzie prestate, ai sensi del presente Contratto e/o comportare l'inadempimento, o comunque pregiudicare e/o ritardare l'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi assunti, ai sensi del presente Contratto.

#### **Art.10 – CESSIONE E SUBAPPALTO**

**10.1** Il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni allo stesso affidate, nessuna esclusa od accentuata, direttamente e con il proprio personale.

**10.2** E' vietato al Subappaltatore cedere a sua volta o subappaltare anche parzialmente o di fatto il presente Contratto e/o i servizi, forniture e/o prestazioni in genere oggetto del medesimo.

**10.3** E' vietato al Subappaltatore cedere a terzi il proprio credito e/o i propri diritti di credito nei confronti dell'Appaltatore in virtù del presente Contratto.

**10.4** Le parti si impegnano a vincolare al rispetto integrale della presente convenzione eventuali successori e/o cessionari sia in entità parziale che globale nella proprietà delle rispettive aziende.

#### **Art.11 – DURATA DEL CONTRATTO**

**11.1** Il presente Contratto avrà validità di un anno a partire dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto del presente Contratto, con eventuale rinnovo;

**11.2** In mancanza di proroghe o rinnovi del Contratto principale intercorrente fra l'Appaltatore e il Committente – che soli potranno rendere possibili eventuali proroghe o rinnovi del presente Contratto per un periodo e che dovranno essere comunque espressamente pattuite per iscritto tra le Parti con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza del Contratto stesso – resta fin d'ora stabilito che, decorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, il presente Contratto si considererà automaticamente e definitivamente scaduto e che cesseranno tutti gli effetti.

**11.3** In vigenza di Contratto, il Subappaltatore sarà tenuto all'esecuzione di tutte quelle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto che l'Appaltatore ha stipulato con il Committente ed indicate nel precedente art. 5 – principali, accessorie e/o complementari che non siano ma finalizzate all'esecuzione a regola d'arte.

#### **Art.12 – CORRISPETTIVI E LORO REVISIONE**

**12.1** I corrispettivi, riconosciuti dall'Appaltatore al Subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto – al netto dell'IVA e nei limiti di ribasso di cui all'art. 105 del Codice Appalti e s.m.i. – vengono convenuti come segue:

€ 3,70 (tre/70euro) per documento di trasporto di CONSEGNA di uno o più prodotti.

€ 3,70 (tre/70euro) per documento di trasporto di RITIRO di uno o più prodotti.

L'applicazione delle suddette tariffe non dovrà determinare un importo complessivo subappaltato superiore ai limiti previsti dall'art. 105 del Codice Appalti e s.m.i. (non superiore al 30%).

**12.2** I corrispettivi di cui sopra si devono intendere onnicomprensivi di tutte le forniture di mezzi, personale, materiali, oneri, costi e spese che comunque il Subappaltatore sosterrà nell'erogazione delle prestazioni a regola d'arte.

**12.3** Le condizioni economiche rimarranno fisse ed invariate per tutta la durata dell'appalto ivi compresa l'eventuale proroga. L'Appaltatore riconoscerà al Subappaltatore eventuali revisioni dei corrispettivi previsti dall'Allegato 3 solo se e nella misura in cui il Committente riconoscerà all'Appaltatore la revisione prezzi prevista dall'art. 105 del Codice Appalti e s.m.i.

#### **Art.13 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

**13.1** Gli importi dovuti dall'Appaltatrice per le prestazioni di cui al presente Contratto saranno fatturati dal Subappaltatore alla consegna dei risultati derivati dai monitoraggi ed analisi oggetto del presente Contratto.

**13.2** le relative somme saranno pagate al Subappaltatore a 120 gg fine mese dalla emissione della relativa fattura tramite rimessa diretta.

#### **Art.14 – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI – PENALI – CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

**14.1** In caso di interruzione o sospensione delle prestazioni, per qualsiasi motivo intercorse, il Subappaltatore si impegna ad avvisare immediatamente ed eliminare le cause, adottando tutti i necessari provvedimenti per il riavvio delle stesse.

**14.2** in caso di segnalazione di disservizio legata a ritardo nei termini di consegna e/o di espletamento delle attività previste nel presente Contratto, comunicata per iscritto dal Committente e imputabile al Subappaltatore, questo sarà tenuto a pagare l'Appaltatore una penale pari a quella inflitta dall' ASL all'Appaltatore maggiorata del 10%, salvo comunque il diritto dell'Appaltatore al risarcimento integrale di ogni eventuale maggior danno. Il Subappaltatore dichiara di riconoscere equa la penale come sopra determinata.

**14.3** Le parti convengono sin da ora che, nell'ipotesi di cui il precedente punto 12.2, l'Appaltatore potrà trattenere determinate cifre dovute al Subappaltatore a titolo di penale dei pagamenti in scadenza.

**14.4** In qualunque caso di forza maggiore in cui le parti non siano in grado di prevedere la sospensione o l'interruzione della prestazione usando l'ordinaria diligenza, sarà facoltà delle medesime parti richiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del Contratto entro un termine diverso dal quello contrattualmente previsto che verrà fissato in comune accordo.

**14.5** Costituiscono cause di forza maggiore, a titolo meramente esemplificativo e non esecutivo, guerre, rivoluzioni, incidenti, calamità naturali, scioperi improvvisi, restrizioni dell'impiego dell'energia o di altri elementi essenziali per la produzione e ogni elemento non prevedibile con l'uso della normale diligenza.

**14.6** La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di causa di forza maggiore si impegna a darne immediata comunicazione scritta all'altra e, entro tre giorni dal verificarsi di dette cause, comunicherà le azioni intraprese e volte a ripristinare le condizioni di continuità non appena possibile, specificando il piano di ripristino. Qualora le cause si protraessero per di più di 60 giorni solari, il Contratto si risolverà di diritto, se richiesto da una delle due parti.

#### **Art. 15 - DANNI VERSO TERZI**

**15.1** Dal momento della presa in consegna della fornitura, per quanto sia di sua competenza, il Subappaltatore si assumerà ogni responsabilità civile nei confronti dell'Appaltatore e del Committente, di altre imprese operanti presso le strutture da servire, delle autorità amministrative e dei terzi tutti per ogni e qualsiasi danno conseguente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e di competenza esclusiva del Subappaltatore stesso, con completo esonero di responsabilità dell'Appaltatore.

**15.2** In particolare, il Subappaltatore dovrà organizzare l'impiego delle risorse e dei mezzi necessari attuando, nell'esecuzione delle prestazioni, quanto previsto dalle leggi e regolamenti

vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle cose, alle maestranze impiegate o a terzi.

**15.3** Il Subappaltatore dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela per evitare l'evento dannoso.

## **Art. 16 – OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE**

### **16.1 Trattamento contrattuale, normativo e previdenziale del personale del Subappaltatore**

**16.1.1** Il Subappaltatore afferma e garantisce, a pena di risoluzione ai sensi della clausola 16 che segue che, per tutta la durata del presente Contratto, il proprio personale destinato dal medesimo Subappaltatore allo svolgimento delle prestazioni commissionate dall'Appaltatore è, e sarà, esclusivamente personale regolarmente e direttamente assunto dal Subappaltatore stesso, mediante Contratto di lavoro conforme alle normative di tempo vigenti.

**16.1.2** Il Subappaltatore garantisce, altresì, che, per tutta la durata del presente Contratto e per i due anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta, nei confronti del predetto personale:

- a) saranno effettuati, con puntualità e completezza, tutti i versamenti assistenziali e previdenziali ed effettuate le trattenute ed i versamenti fiscali, in conformità a tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia;
- b) saranno inderogabilmente osservate tutte le norme di cui ai contratti di lavoro collettivi nazionali e aziendali applicabili, anche a prescindere dalla propria adesione o meno alle associazioni di categoria, e siano essi attualmente in vigore o successivi alla sottoscrizione del presente accordo, riconoscendo ai propri incaricati e/o dipendenti un trattamento conforme a quelle norme.

**16.1.3** Il Subappaltatore si impegna a fornire ai sensi della legge n.248/2006 e del D.m. n.74/2008 all'Appaltatore, ogni documento indicato dalle leggi e regolamenti vigenti da tempo in tempo (incluso copia del DURC- Documento Unico di Regolarità Contributiva – le relative dichiarazioni sostitutive, le asseverazioni da parte dei professionisti e, comunque, tutti i documenti prescritti dalla legge, dai regolamenti, dal Contratto principale tra Committente e Appaltatore o richiesti dall'Appaltatore) che provino il pieno rispetto degli adempimenti sia fiscali, sia assicurativi e contributi relativi al proprio personale.

### **16.2. Antinfortunistica e prevenzione degli infortuni**

**16.2.1** Il Subappaltatore garantisce l'osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche e fornisce la documentazione prevista dall'art. 26 comma1) letta a) punto 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008 attestante la propria idoneità tecnico professionale.

**16.2.2** Il Subappaltatore si impegna, altresì, a prestare la massima collaborazione perché siano adempiute le disposizioni tutte contenute del D. Lgs. 81/2008, cooperando con l'Appaltatore per l'individuazione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e per l'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e di emergenza relativamente a possibili incidenti sul lavoro.

**16.2.3** Il Subappaltatore, rimossa sin d'ora ogni eccezione, si impegna a tenere l'Appaltatore sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa e da qualsiasi conseguente onere, qualsiasi ne sia la causa o il fondamento, avanzata da chiunque abbia a collaborare con il Subappaltatore medesimo per l'esecuzione di ogni genere di prestazione inerente il presente Contratto, ed in proposito attesta di avere stipulato idonea copertura assicurativa così come previsto al successivo art. 16.

**16.2.4** Il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo conferisce all'Appaltatore la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l'immediata risoluzione del presente Contratto, ai sensi di cui alla clausola 16.

**16.2.5** In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, il Subappaltatore si impegna a munire il personale occupato nell'esecuzione del Contratto di apposita tessera di riconoscimento corredata di tutti i dati ed elementi richiesti dalla vigente normativa.

### **16.3 Obbligo di Indennizzo del Subappaltatore**

**16.3.1** Il Subappaltatore si impegna inderogabilmente, rimossa fin d'ora ogni eccezione, in solido con i suoi eventuali successori ed aventi causa, a tenere sollevato ed indenne l'Appaltatore ed il Committente, per tutta la durata del presente Contratto e per i due anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta da qualsiasi onere, costo, indennità, responsabilità, danno, spesa (incluse le spese legali, anche quelle per rendere efficace la presente clausola) che possano derivare dall'inadempimento del Subappaltatore agli impegni previsti negli articoli 14.1 e 14.2 che precedono.

## **Art. 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLE PARTI**

### **17.1 – Altri obblighi dell'Appaltatore.**

Resta inteso che l'Appaltatore sarà tenuto a:

- a) informare tempestivamente il Subappaltatore con completezza anche documentale, sulla base delle specifiche esigenze, dei rapporti e delle comunicazioni intercorrenti con la Committente in riferimento all'esecuzione del Contratto di appalto;
- b) far partecipare il Subappaltatore ad ogni contraddittorio con la Committente in qualsiasi caso di contenzioso avente ad oggetto le prestazioni fornite dal Subappaltatore;
- c) chiedere l'autorizzazione al subappalto;
- d) sottoporre preventivamente al Subappaltatore qualsiasi eventuale modificazione al Contratto di appalto che possa incidere sugli obblighi assunti dal Subappaltatore con il presente Contratto.

### **17.2 Altri obblighi del Subappaltatore.**

Resta altresì inteso che il Subappaltatore sarà tenuto a:

- a) informare tempestivamente l'Appaltatore di ogni difficoltà riconosciuta nell'esecuzione delle prestazioni di propria competenza che possa determinare un proprio ritardo o un proprio inadempimento ovvero che possa determinare un ritardo o un impedimento dell'Appaltatore;
- b) comunicare tempestivamente all'Appaltatore ogni situazione che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di appalto, possa determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale tra l'Appaltatore e il Committente;
- c) trasmettere all'Appaltatore, con la periodicità prevista dal Contratto di appalto, lo stato di avanzamento delle attività di propria competenza, anche al fine della determinazione degli importi che dovranno essere fatturati alla Committente;
- d) trasmettere all'Appaltatore ogni altra documentazione, di propria competenza, prevista dal Contratto di appalto in tempo utile affinché sia presentata dall'Appaltatore medesimo alla Committente nei termini previsti dal Contratto medesimo.

**17.3** Le parti si impegnano a non assumere obblighi in qualsiasi modo o forma incompatibili con le clausole tutte previste dal presente Contratto.

## **Art 18 – INADEMPIMENTO O RISOLUZIONE DI DIRITTO.**

**18.1** Ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere nel presente Contratto nei seguenti casi:

- a) al verificarsi dell'adempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, che comprenderà la risoluzione di diritto al Contratto medesimi ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa);
- b) Al verificarsi di gravi inadempienze da parte dell'altra parte;

- c) in caso di frode accertata da parte dell'altra parte;
- d) in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione concordata, di liquidazione dell'altra parte;
- e) in caso del mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa, assistenziale e previdenziale e della sicurezza del proprio personale.
- f) in caso di difetto in capo all'altra parte, precedente e sopravvenuto rispetto alla data stipula del presente Contratto, dei requisiti del Codice Appalti e s.m.i. o in caso di violazione delle norme antimafia.

**18.2** In ogni caso è fatto salvo il diritto di ciascuna parte a richiedere all'altra il risarcimento dei danni derivati per fatti alla stessa imputabili.

**18.3** Qualora a fondato giudizio di una parte la qualità e l'efficienza del servizio risultassero non conformi alle prescrizioni fornite dal Committente, la medesima, provvederà ad inviare all'altra, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., apposita comunicazione, specificando le contestazioni e le inadempienze rilevate. Dopo la seconda constatazione la parte inadempiente potrà risolvere di diritto il Contratto qualora entro il congruo termine di 15 giorni dal ricevimento della seconda raccomandata, l'altra parte non provveda ad adempiere puntualmente e diligentemente alle sue prestazioni. Trascorso inutilmente detto termine, infatti, il Contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'Art. 1454 del C.C. primo e secondo comma, senza che per questo la parte inadempiente possa presentare compenso alcuno e sempre con riserva dalla parte inadempiente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art 19 – RISOLUZIONE ANTICIPATA**

**19.1** Qualora il rapporto principale tra l'Appaltatore e il Committente dovesse anticipatamente risolversi, qualsiasi ne sia il motivo, anche il presente Contratto si presenterà risolto di diritto tra le parti, con effetto della stessa data il cui l'Appaltatore avrà comunicato al Subappaltatore, per iscritto, l'anticipata risoluzione del Contratto principale.

**19.2** Ovviamente, nel caso in cui l'anticipata risoluzione del Contratto principale dell'Appaltatore con il Committente avvenisse per fatto e colpa di una delle due parti del presente Contratto, la parte adempiente avrà diritto al risarcimento integrale dei danni tutti ingiustamente subiti per fatto e colpa della parte inadempiente.

**19.3** Il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto nel momento in cui venisse meno per qualsiasi ragione l'autorizzazione al subappalto rilasciato dal Committente.

#### **Art 20 – TRASPARENZA**

**20.1** Il Subappaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra operazione di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver mai corrisposto nè promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o qualunque volte a facilitarne la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onesta l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti e a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

**20.2** nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese nei sensi del comma precedente, ovvero il Subappaltatore non rispettasse gli impieghi e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto

ai sensi del citato articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Subappaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal suo comportamento.

**20.3** La risoluzione avrà effetto trascorsi 15 gg. dall'invio della comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore.

#### **Art 21 – INFORMAZIONI E CONTROLLI**

**21.1** Il Subappaltatore si impegna a comunicare per iscritto all'Appaltatore, prima dell'inizio delle sue prestazioni, il nominativo del suo responsabile per il presente Contratto.

**21.2** Sarà inoltre a cura del Subappaltatore comunicare tempestivamente all'Appaltatore le eventuali sostituzioni del sopraccitato responsabile che si verificasse durante il periodo di validità del presente Contratto.

**21.3** L'Appaltatore si riserva inoltre la facoltà, previo avviso con almeno un giorno di preavviso, di accedere nei locali ove il Subappaltatore svolge l'attività connessa all'espletamento del servizio al fine di controllare le modalità della prestazione e l'esecuzione a regola d'arte delle commesse, non che di compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli sulle attività affidate al Subappaltatore in virtù del presente Contratto e in vista del miglior espletamento degli obblighi contrattuali nei confronti del Committente, di fornire opportune istruzioni e prescrizioni, senza che ciò possa costituire limitazione alla autonomia del Subappaltatore di eseguire gli interventi posti a suo carico con il presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 e successivamente modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 22 – OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE**

**22.1** Il Subappaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle sopravvenienti nel caso dell'esecuzione del presente Contratto, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale relativa e connessa all'espletamento delle prestazioni ad esso affidate.

**22.2** Il Subappaltatore si impegna ad osservare integralmente, per il proprio personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale vengono eseguite le prestazioni stesse.

**22.3** Si impegna altresì ad applicare ed a rispettare le norme vigenti in materia di previdenza sociale nonché di prevenzione di infortuni ed igiene sul lavoro, liberando il Committente e l'Appaltatore da ogni addebito conseguente ad eventuali inosservanze.

**22.4** Il Subappaltatore si impegna altresì a stipulare, per tutta la durata del contratto, idonee assicurazioni con primarie compagnie, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. Copia di tale assicurazione dovrà essere consegnata all'Appaltatore al momento della sottoscrizione del presente Contratto.

**22.5** L'Appaltatore si riserva pertanto i diritti di rivalsa nei confronti del Subappaltatore, per qualsiasi danno che dovesse all'Appaltatore stessa derivare per effetto dell'inosservanza di quanto sopra di parte del Subappaltatore.

#### **Art. 23 – RISERVATEZZA**

**23.1** Il Subappaltatore si obbliga a mantenere il segreto e a non divulgare o accedere a terzi tutti i dati e le informazioni tecniche, economiche e commerciali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto.

**23.2** Le parti si obbligano, anche per il tempo successivo alla cessazione del rapporto e per un periodo massimo di due anni, a trattenere come confidenziali tutte le informazioni tecniche,

commerciali o di altra natura di cui verranno reciprocamente a conoscenza in funzione dell'esecuzione del presente Contratto.

#### **Art. 24 – MODIFICHE**

**24.1** Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Contratto ed ai suoi allegati dovrà essere congiuntamente concordata e risultare da accordo scritto tra le parti debitamente sottoscritto da rappresentati o procuratori dotati di idonei poteri.

#### **Art. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO**

**25.1** Questo Contratto, così come i diritti e gli obblighi della parti, saranno governati ed interpretati secondo la legge italiana e, in particolare, dagli Art. 1559 e ss. Cod. Civ. e del D.L.gs. 50/2016

**25.2** Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione del presente Contratto e alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, unico componente sarà il Foro di Firenze con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro competente eventualmente concorrente.

#### **Art. 26 – IMPOSTE**

**26.1** Il presente Contratto è atto relativo a prestazioni soggette a IVA ed assolve l'imposta di registro solo in caso d'uso.

#### **Art. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**27.1** Ciascuna parte da atto all'altra e acconsente a che i dati personali propri o di terzi, che sono stati e/o che verranno scambiati in esecuzione del presente Contratto, siano trattati in ottemperanza delle disposizioni del D.L.gs. 196 del 30.06.2003 e che gli stessi sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto tra loro in essere. Le parti dichiarano altresì di essere consapevoli dei diritti loro riservati dall' Art. 7 del D.L.gs. 196/2003 citato.

#### **Art. 28 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

**28.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto ciascuna parte si impegna al puntuale adempimento degli obblighi tutti di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti e come indicati dalla legge 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, se ed in quanto applicabile al Contratto medesimo.

**28.2** La presente clausola si intende essenziale per le parti e l'eventuale inadempimento di una di esse giustificherà l'immediata risoluzione del presente Contratto da parte dell'altra, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 C.C. , previa comunicazione in tal senso a mezzo raccomandata A.R. e decorsi 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione senza che perciò la parte inadempiente possa avanzare pretese alcuna e salvo il diritto della parte adempiente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ingiustamente subiti.

Letto, approvato e sottoscritto in

Prato, 15.01.2019

LGR Medical Services S.r.l.

ENERGETICA S.r.l.

“Il Subappaltatore dichiara di aver letto il suddetto Contratto in tutte le sue parti”

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente e si accettano espressamente le seguenti clausole:

1) Autorizzazione al subappalto; 5) Oggetto del Contratto; 6) mezzi e attrezzature; 7) trasporto e consegne a domicilio; 8) procedure di sicurezza; 9) Dichiarazioni, garanzie e obblighi di informazione del Subappaltatore; 10) Cessione e subappalto; 11) Durata del Contratto; 12) Corrispettivi e loro revisione; 13) Fatturazione e modalità di pagamento; 14) Sospensione delle prestazioni – penali – cause di forza maggiore; 15) Danni verso terzi; 16) Obblighi del Subappaltatore in relazione del proprio personale; 17) Ulteriori obblighi delle parti; 18) Inadempimento e risoluzione di diritto; 19) risoluzione anticipata; 20) Trasparenza; 21) Informazioni e controlli; 22) Obblighi del Subappaltatore; 23) Riservatezza; 24) Modifiche; 25) Legge applicabile e foro esclusivo; 27) Trattamento dati personali; 28) Tracciabilità dei pagamenti.

Allegati:

All. 1 Copia della delibera di aggiudicazione dell’Azienda ASL RIETI

LGR Medical Services S.r.l.

ENERGETICA S.r.l.

Cognome..... **SARNACCHIARO**  
 Nome..... **FABRIZIO**  
 nato il..... **08/10/1969**  
 (atto n. **1868** Is. A **1969**)  
 a..... **ROMA (RM)**  
 Cittadinanza..... **ITALIANA**  
 Residenza..... **GUIDONIA MONTECELIO**  
 Via..... **SANTA MARIA N. 74 Int. 2**  
 Stato civile..... **=====**  
 Professione..... **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **m. 1,79**  
 Capelli..... **BRIZZOLATI**  
 Occhi..... **VERDI**  
 Segni particolari..... **NESSUNO**



Firma del titolare *Fabrizio Sarnacchiaro*  
**GUIDONIA MONTECELIO 04/02/2014**

IL SINDACO  
**D'ORDINE DEL SINDACO**  
 indice sistema  
**LEVELINA**



